



PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 432 09/03/2016



SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. DITTA SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.R.L. - SEDE LEGALE E IMPIANTO IN ROVERBELLA - STRADA VICINALE DELLA BERGAMASCA. MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'ESERCIZIO.

Attesto, ai sensi dell' art. 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, che la soprastesa copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale da ARCH. GIAMPAOLO LEONZI composta di n. 12 pagine è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Mantova.

Il Funzionario Giampaolo Galeazzi



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A Giampaolo Galeazzi FUNZIONARIO DEL SERVIZIO INQUINAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE IN DATA 17/03/16 ALLE ORE 14.00 PROVEDE A NOTIFICARE NELLE MANI DEL SIG. ZERLA ADRIANO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO, N. COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. PD/432 DELL' 09/03/2016

IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

Giampaolo Galeazzi



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE**

DECISIONE

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, rilasciata con l'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12 e succ.mod., ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12, alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale e impianto in Strada Vicinale della Bergamasca a Roverbella.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

PRECISAZIONI

La Ditta in oggetto è stata autorizzata con:

- Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12 alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biogas) avente una potenzialità elettrica pari a 2.328 kWe ed una potenza termica complessiva immessa con il combustibile pari a 5.912 kWt;
- Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/2012 a modifiche non sostanziali all'impianto inerenti principalmente il riposizionamento e la variazione delle dimensioni / caratteristiche di alcuni elementi d'impianto, l'eliminazione di alcuni elementi e la realizzazione di nuovi.

L'impianto è a regime e ad oggi la Ditta non ha mai comunicato l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso in alimentazione all'impianto stesso.

Con il presente atto non vengono modificate:

- la produzione di energia elettrica e la potenza termica complessiva immessa con il combustibile;
- le tipologie e la quantità delle matrici in ingresso all'impianto;
- le opere impiantistiche.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Tamani Piergiorgio per conto della Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale a Roverbella ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 19/05/15, pratica FER AU "FERA33453", una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto autorizzato, in atti provinciali prot.n.23804 del 20/05/15. L'istanza è stata presentata, da parte della Ditta, al fine di conformarsi a quanto imposto dalla Provincia di Mantova con specifici atti emanati a seguito degli accertamenti, effettuati presso lo stabilimento, da ARPA di Mantova tra la fine del 2014 e gli inizi del 2015, così come dettagliato nella Determinazione di conclusione del procedimento, e suoi allegati, di cui all'atto provinciale PD/233 del 22/02/2016.

ISTRUTTORIA



Il Dirigente del Settore Arch. Giancarlo Leoni, considerate tali modifiche sostanziali, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11 e s.m.i., ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di recepimento delle modifiche proposte, con nota trasmessa via PEC prot.n.34187 del 07/07/15, ha avviato, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e della L.241/90 e s.m.i., il procedimento relativo alle modifiche all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui sopra e convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno 14/07/2015.

La seduta della Conferenza di Servizi del 14/07/2015 si è conclusa con la richiesta di documentazione integrativa, al fine di completare l'analisi del progetto presentato.

Il Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi con la nota inviata con PEC prot.n.35732 in data 16/07/15, ha trasmesso ai non partecipanti la seduta, il verbale della Conferenza dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

Lo stesso verbale è stato trasmesso, tramite raccomandata, al Comitato Aria Suolo e Sottosuolo di Roverbella in data 02/09/15, che ha anche richiesto, con nota in atti provinciali prot.n.39137 del 07/08/15, a firma del sig. Pasquali Sperandio, in qualità di vicepresidente del Comitato stesso, *"...di essere invitato a partecipare, accompagnato da un tecnico di mia fiducia, alla prossima conferenza dei servizi"*.

La Ditta ha provveduto ad inserire nella piattaforma MUTA la documentazione integrativa richiesta nel corso della Conferenza di cui sopra, in data 12/08/15, in atti provinciali prot.n.39713, successivamente integrata in data 10/11/2015, in atti provinciali prot.n.53025 e prot.n.53028, relativa:

- alla copertura della vasca di stoccaggio della frazione liquida del digestato, con una struttura permanente di tipo flottante, in applicazione ai disposti della Regione Lombardia;
- alla modalità di gestione del digestato liquido e di quello solido.

Con nota in atti provinciali prot.n.51078 del 28/10/15, la Ditta ha richiesto alla Provincia di Mantova di posticipare la seduta della Conferenza dei Servizi *"a metà novembre 2015"*.

Con nota trasmessa via PEC prot.n.51940 del 03/11/15 a firma del Dirigente del Settore, è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 13/11/2015, prevedendo lo svolgimento della stessa, in due momenti:

- * Sessione di Conferenza dei Servizi di audizione di una rappresentanza del Comitato Aria Suolo e Sottosuolo di Roverbella con gli Enti, convocato tramite raccomandata;
- * Sessione di Conferenza di Servizi riservata agli Enti e alla Ditta.

In tale giornata, nel corso dell'audizione, i rappresentanti del Comitato sopra citato, hanno depositato una documentazione articolata per punti, nella quale evidenziano le problematiche, a loro avviso, irrisolte già segnalate anche in precedenza.

Il verbale dell'audizione, comprensivo di tutti gli allegati depositati dal Comitato, è stato trasferito nella successiva seduta della Conferenza di Servizi, ed è parte integrante del verbale redatto al termine della stessa.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 13/11/15 è stata sospesa, al fine di:

- ricevere dalla Ditta integrazioni e chiarimenti entro 15 giorni dalla seduta;
- permettere alla Provincia di Mantova di dare puntuale riscontro ai punti riportati nel documento del Comitato Aria Suolo e Sottosuolo, depositato nel corso dell'audizione.

I partecipanti la seduta hanno concordato di aggiornare la Conferenza in data 16/12/2015. Con PEC prot.n.53929 e prot.n.53934 del 16/11/15, è stato spedito ai non partecipanti la Conferenza, il verbale redatto al termine della seduta, e trasmesso per raccomandata al Comitato Aria Suolo e Sottosuolo di Roverbella, con nota prot.n.53963 del 16/11/15.



La Ditta ha inoltrato la documentazione richiesta nel corso della Conferenza del 13/11/15:

- in data 23/11/2015, in atti provinciali prot.n.55148, la relazione sulla gestione dell'impianto, con le migliorie per la riduzione delle eventuali emissioni di carattere odorigeno durante l'esercizio dell'impianto e il cronoprogramma degli interventi da realizzare per la sostituzione del telo interno del fermentatore;
- in data 25/11/2015, in atti provinciali prot.n.55524, l'atto di impegno per l'esecuzione dei campionamenti del biofiltro nel periodo maggio - giugno 2016;
- in data 27/11/15, in atti provinciali prot.n.55858, per la revisione del biofiltro con l'asportazione del letto presente nello stesso, con le caratteristiche del nuovo substrato che si intende utilizzare (cippato) e il nuovo piano di monitoraggio per la misurazione oggettiva dei livelli di H₂S, anche sul perimetro interno ed esterno dell'impianto, con campionamenti trimestrali;
- in data 30/11/15, in atti provinciali prot.n.56174 e prot.n.56180, il monitoraggio olfattivo interno all'impianto, con relazione e foto.

Nella seduta di aggiornamento della Conferenza di Servizi del 16/12/2015, la Ditta ha comunicato:

- il cambio del legale rappresentante nella persona del sig. Adriano Zerla, nuovo Presidente del C.d.A., eletto nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 11/11/2015, consegnando la copia del verbale della seduta stessa e comunicando di aver già depositato presso la C.C.I.A.A. la documentazione per l'aggiornamento dell'impresa;
- l'impegno, al termine dei lavori di sostituzione del telo interno del digestore, come da documentazione del 23/11/2015 sopra citata, a fornire la relazione conclusiva dei lavori eseguiti, allegando rapporto fotografico, e degli ulteriori accorgimenti messi in atto per la riduzione delle eventuali emissioni di carattere odorigeno durante l'esercizio dell'impianto;
- la disponibilità a dare corso ad una specifica prescrizione autorizzativa tesa all'aggiornamento dello studio di dispersione degli inquinanti da traffico al fine di verificare l'apporto degli inquinanti annuali, rispetto a quanto autorizzato, nonché il dato relativo all'anno 2015 dell'effettivo numero dei mezzi da e per l'impianto.

Descrizione delle modifiche non sostanziali

Le modifiche non sostanziali riguardano:

1. - la possibilità, in alternativa a quanto già autorizzato, di effettuare la sola separazione della frazione liquida e della frazione solida del digestato prodotto. Nel caso in cui il digestato sia prodotto con rifiuti, lo stesso è considerato rifiuto e pertanto dovrà essere inviato a specifiche operazioni di recupero, tra le quali anche l'operazione R10 o a smaltimento. In alternativa, resta sempre possibile sottoporre il digestato ottenuto anche da rifiuti, all'operazione di compostaggio così da poter essere successivamente utilizzato quale ammendante/fertilizzante;
- l'utilizzo, per il deposito della frazione solida del digestato ottenuto senza l'apporto di rifiuti speciali non pericolosi, dell'esistente struttura coperta destinata al compostaggio;
- la successiva utilizzazione agronomica della frazione solida del digestato;
2. la sostituzione integrale del cippato presente nel biofiltro;
3. l'esecuzione di una successiva campagna di misura delle unità olfattometriche, come meglio dettagliato nell'Allegato Tecnico A2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e in parte sostituisce alcuni punti dell'Allegato Tecnico A dell'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12, come modificato dall'Allegato Tecnico A1 all'Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/12.



Osservazioni della Conferenza dei Servizi in merito ai contenuti dell'allegato al verbale di audizione del Comitato Aria Suolo e Sottosuolo di Roverbella del 13/11/2015 (seduta successivamente aggiornata al 16/12/2015)

Le osservazioni consegnate dal Comitato in sede di audizione e parte integrante del verbale della seduta della Conferenza del 13/11/15, sono riconducibili a:

- 1 - procedura di assoggettabilità alla VIA non conforme;
- 2 - connessione dell'impianto alla rete ENEL;
- 3 - mancata presentazione della fideiussione all'atto di inizio lavori;
- 4 - mancata presentazione del progetto di viabilità comunale;
- 5 - errato calcolo dei mezzi da e per l'impianto;
- 6 - costruzioni in zone critiche per la qualità dell'aria;
- 7 - mancata sottoscrizione della convenzione stipulata tra la Ditta e il Comune;
- 8 - modifica della cifra per il calcolo della polizza finanziaria per la dismissione dell'impianto;
- 9 - connessione ENEL con occupazione urgente delle aree interessate all'interramento del cavo;
- 10 - mancato sopralluogo per la fine lavori e messa in esercizio dell'impianto;
- 11 - conclusioni relative alle incongruenze rilasciate dal legale rappresentante della Ditta.

Nel corso dell'aggiornamento della seduta della Conferenza dei Servizi del 16/12/2015, e come riportato nel verbale redatto al termine della seduta stessa, è stato dato riscontro alle varie tematiche esposte, ribadendo che per alcune di esse, la Provincia di Mantova ha ampiamente risposto nei vari carteggi intercorsi con il Comitato stesso.

Punto 1 - Procedura assoggettabilità alla VIA non conforme

Nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di cui si tratta, ai sensi dell'art.12 del D.L.vo n.387/03 e s.m.i., come riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 04/06/09, è stata valutata la procedura espletata dalla Ditta, relativa alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, di cui all'art.216 del D.L.vo n.152/06 e s.m.i.

"Si fa presente che il D.L.vo 16 gennaio 2008 n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale", in vigore dal 13/02/08, all'art.20 prevede la "verifica di assoggettabilità" alla valutazione d'impatto ambientale nel caso di progetti individuati nell'Allegato IV; nello specifico, il progetto di cui si tratta effettuando anche operazioni di recupero, è ricompreso al punto 7, lett. z.b) "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

A seguito della verifica della documentazione presentata dalla Ditta, si è disposta l'esclusione dalla procedura di V.I.A. regionale per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto l'Impatto globale complessivo era 381, quindi non superiore al valore limite di 600.

Nell'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12, citato in oggetto, viene esplicitata tutta la procedura di cui sopra.

Punto 2 - Connessione dell'impianto alla rete ENEL

Con l'Atto n.274/12 è stata autorizzata ai sensi della L.R. 52/82 - art. 2, la connessione alla rete ENEL, recependo in parte le osservazioni dei sigg. Principe in sede di Conferenza dei Servizi del 31 ottobre 2012, come riportato nell'Atto stesso.

Il mancato inserimento della connessione nell'Atto n.21/86 del 03/04/12 è sostanzialmente riconducibile alla data di inizio del procedimento, avvenuto in data 10/12/07.

Si prende atto che il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010, specifica che tra le opere connesse sono comprese le opere necessarie alla connessione alla rete





elettrica; tale disposizione è stata successivamente recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.3298 del 18/04/12.

Punto 3 – Mancata presentazione della fideiussione all'atto di inizio lavori

La Regione Lombardia, con il D.d.s. n.12478 del 19/12/14, pubblicato sul B.U.R.L. n.52 del 23 /12/14, ha adottato lo schema di polizza bancaria o assicurativa per la costituzione di fideiussione a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12. In relazione a ciò, la Provincia di Mantova con nota prot.n.1015 del 13/01/2015, ha richiesto alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l., di adempiere a quanto previsto nel citato D.d.s. n.12478 del 19/12/14.

In relazione a ciò la Ditta con nota del 24/04/15, in atti provinciali prot.n.19329 presentava la specifica polizza. Con nota prot.n.30559/2015 la Provincia di Mantova accettava la garanzia finanziaria pervenuta.

Punto 4 – Mancata presentazione del progetto di viabilità comunale

Dalla documentazione agli atti risulta che il Comune di Roverbella ha approvato il progetto di sistemazione stradale con la D.G.C. n.90 del 28/09/13.

Il Comune di Roverbella nella seduta della Conferenza del 16/12/2015 ha comunicato che la Ditta ha regolarmente eseguito le opere di sistemazione della rete viaria secondo il progetto approvato.

Punto 5 – Errato calcolo dei mezzi da e per l'impianto

Nell'ambito del procedimento, i dati sul traffico presentati dalla Ditta sono stati valutati dall'ARPA di Mantova, dalla ex ASL di Mantova e dal Settore Viabilità della Provincia di Mantova.

Sempre nella seduta della Conferenza del 16/12/2015 il Comune di Roverbella si impegnava ad effettuare le valutazioni tecniche sull'incidenza del traffico.

Punto 6 – Costruzioni in zone critiche per la qualità dell'aria

La Provincia di Mantova ha emanato il provvedimento autorizzativo nel rispetto dei disposti contenuti nel D.L.vo 387/03, art.12, comma1, e di quelli dettati dalla Regione Lombardia con l'Allegato C alla D.G.R. n.6501/01 e con la D.G.R. n.3934/2012.

Punto 7 – Mancata sottoscrizione della convenzione stipulata tra la Ditta e il Comune

Sono accordi che esulano dalle competenze della Provincia di Mantova nell'ambito del procedimento di cui si tratta, come anche ribadito dalla D.G.R. della Regione Lombardia n.3298 del 18/04/2012 – Parte IX.

Il Comune di Roverbella nella seduta della Conferenza del 16/12/2015, ha comunicato che la firma della convenzione è stata effettuata prima della messa a regime dell'impianto, come previsto dall'atto autorizzativo.

Punto 8 – Modifica della cifra per il calcolo della polizza finanziaria per la dismissione dell'impianto

La Regione Lombardia ha fornito indicazioni procedurali circa il calcolo dell'importo fideiussorio per la messa in pristino dei luoghi oggetto di impianti di digestione anaerobica, specificando che:

- nel caso sia inserito in un contesto aziendale agricolo o zootecnico, anche consortile, devono essere computate quelle componenti di impianto oggetto di effettivo smantellamento che sono funzionali esclusivamente alla produzione di energia, escludendo dal computo, le componenti di impianto funzionali ad altre attività non legate alla produzione di energia e che continuano a svolgere la loro funzione connessa all'attività aziendale anche dopo la dismissione dell'impianto FER;



- le stesse valutazioni vanno fatte anche per quegli impianti non connessi ad aziende agricole o zootecniche, es. inseriti in stabilimenti di produzione/lavorazione alimentare o impianti che non utilizzato prevalentemente reflui zootecnici.

Il Comune di Roverbella nella seduta della Conferenza del 16/12/2015 ha comunicato che effettuerà le valutazioni tecniche in merito al computo metrico per la dismissione dell'impianto.

Punto 9 – Connessione ENEL con occupazione urgente delle aree interessate all'interramento del cavo

Si ribadisce quanto già esposto nel precedente punto 2.

Punto 10 – Mancato sopralluogo per la fine lavori e messa in esercizio dell'impianto

La normativa specifica di settore per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (D.L.vo 387/03 e s.m.i., D.M. 10/09/10, D.L.vo 28/11, D.G.R. della Regione Lombardia n.3298 del 18/04/12), non prevede l'obbligo dell'effettuazione di un sopralluogo preventivo alla messa in esercizio di un impianto FER, in esito alla comunicazione di fine lavori da parte delle Ditte.

Tale condizione, presente nel dispositivo dell'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/2012, è da ritenersi una mera disposizione interna gestionale del Dirigente firmatario dell'Atto stesso.

La Regione Lombardia con la L.R. n.1 del 02/02/2007 "*Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia*", all'art.5, prevedeva che la dichiarazione di agibilità costituiva titolo per l'immediata agibilità dell'immobile e per la contestuale autorizzazione ad iniziare ed esercire l'attività autorizzata. La dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal legale rappresentante della Ditta, doveva attestare la conformità e regolarità degli interventi e delle attività.

La scrivente Amministrazione, in conformità a quanto sopra, ha richiesto, a completamento delle comunicazioni di fine lavori trasmesse dalle Ditte allora interessate, la sottoscrizione del legale rappresentante, della dichiarazione di cui sopra, da inviare alla Provincia stessa, e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, al fine di ritenere esercibile l'impianto, *ex Lege*, nelle more dell'espletamento del sopralluogo citato nei dispositivi degli atti autorizzativi.

La L.R. n.1/2007 è stata abrogata con la Legge Regionale n.11 del 19/02/2014 che ha dettato nuove norme in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche; tale norma ha escluso gli impianti di produzione di energia dal novero degli impianti che possono essere attivati in base ad autocertificazione della regolarità dei lavori.

Pertanto, l'esplicita esclusione degli impianti energetici dalla possibilità di avvio a seguito di autocertificazione, evidenzia il fatto che, fino all'entrata in vigore della L.R. n.11/2014, tale possibilità era pienamente legittima, come il procedimento adottato dalla Provincia di Mantova in attuazione dell'allora vigente L.R. n.1/2007.

Punto 11 - Conclusioni relative alle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante della Ditta

In merito a ciò, la Provincia di Mantova ha costantemente relazionato le competenti Autorità in ordine alle attività svolta.

Per quanto sopra, ritenuto che le osservazioni del Comitato Aria Suolo e Sottosuolo di Roverbella, per quanto esplicitato nel Capitolo "*Osservazioni della Conferenza dei Servizi in merito ai contenuti dell'allegato al verbale di audizione del Comitato Aria Suolo e Sottosuolo di Roverbella del 13/11/2015 (seduta successivamente aggiornata al 16/12/2015)*", non costituiscano motivi ostativi al favorevole accoglimento



della richiesta di modifiche di cui si tratta, in virtù delle controdeduzioni formulate dagli Enti in sede di procedimento istruttorio, la Conferenza dei Servizi del 16/12/15, valutata le specifiche risultanze dei lavori, tenuto conto dei pronunciamenti dei soggetti partecipanti riportati nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, preso atto e condivisi tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle modifiche non sostanziali all'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Roverbella, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Con Atto Dirigenziale n.PD/233 del 22/02/2016 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 16/12/15, conclusasi con il positivo accoglimento della richiesta di modifiche non sostanziali all'autorizzazione rilasciata con Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12 e s.m.i. alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale e impianto in Strada Vicinale della Bergamasca a Roverbella.

Tale atto è stato inviato per raccomandata al Comitato Aria Suolo e Sottosuolo di Roverbella con nota prot.n.8769 del 22/02/2016 e a tutti i partecipanti i lavori della Conferenza con nota trasmessa via PEC prot.n.9092 del 23/02/16.

L'ARPA di Mantova con PEC in atti provinciali prot.n.34705 del 09/07/15, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 14/07/15, ha espresso parere favorevole con condizioni, riportate nell'Allegato Tecnico A2, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Mantova con nota prot.n.0007488 del 09/07/15, trasmessa via PEC, in atti provinciali prot.n. 34656 del 09/07/15, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 14/07/15, ha comunicato di aver rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi – prot.4573 del 22/04/2013.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 175 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....":



- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.14335 del 27/03/15 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia" al Dott. Giampaolo Galeazzi;
- * acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

la Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. con sede legale in Strada Vicinale della Bergamasca a Roverbella, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio sull'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Roverbella in Strada Vicinale della Bergamasca, autorizzato con l'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12 e succ.mod., come meglio dettagliate nell'Allegato Tecnico A2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che integra e in parte sostituisce alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12, come modificato dall'Allegato Tecnico A1 all'Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/12.

Le modifiche non sostanziali autorizzate, come dettagliatamente riportato nell'Allegato Tecnico A2, sono inerenti principalmente:

- la possibilità, in alternativa a quanto già autorizzato, di effettuare la sola separazione della frazione liquida e della frazione solida del digestato prodotto. Nel caso in cui il digestato sia prodotto con rifiuti, lo stesso è considerato rifiuto e pertanto dovrà essere inviato a specifiche operazioni di recupero, tra le quali anche l'operazione R10 o a smaltimento. In alternativa resta sempre possibile sottoporre il digestato ottenuto anche da rifiuti, all'operazione di compostaggio così da poter esser successivamente utilizzato quale ammendante/fertilizzante;
- l'utilizzo, per il deposito della frazione solida del digestato prodotto esclusivamente senza apporto di rifiuti speciali non pericolosi, dell'esistente struttura coperta destinata al compostaggio;
- l'utilizzazione agronomica della frazione solida del digestato;
- la sostituzione integrale del cippato presente nel biofiltro;
- l'esecuzione di una successiva campagna di misura delle unità olfattometriche al fine di determinare i nuovi risultati ottenuti.

In applicazione ai disposti emanati dalla Regione Lombardia, la Ditta, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, deve provvedere alla copertura della vasca di stoccaggio della frazione liquida del digestato, con una struttura permanente di tipo flottante, dandone specifica comunicazione allegando rapporto fotografico a Provincia di Mantova, Comune di Roverbella, ARPA di Mantova e AT.S. Val Padana.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n.21/86 del 03/04/12, come modificato dall'Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/12, non modificate con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene notificata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA ROVERBELLA ENERGIA S.r.l. di Roverbella e trasmessa in copia al Comune di Roverbella, all'A.R.P.A. di Mantova, all'A.T.S. Val Padana, al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, alla Società A.G.I.R.E., al Parco del Mincio e all'ENEL





Distribuzione. Una copia dell'atto verrà trasmessa per raccomandata al Comitato Suolo e Sottosuolo di Roverbella.

Al sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.


Mantova, li 09/03/16

Il Dirigente del Settore

Arch. Giancarlo Leoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni





ALLEGATO TECNICO A2

(di integrazione e in parte di sostituzione di alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A all'Atto del Dirigente del Settore Ambiente n.21/86 del 03/04/12, come modificato dall'Allegato Tecnico A1 dell'Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/12)

Le modifiche non sostanziali all'esercizio dell'impianto approvate con il presente provvedimento, sono relative a:

1)

La Ditta, in alternativa a quanto autorizzato con gli Atti sopra citati, e solo qualora nel ciclo produttivo dell'impianto non siano introdotti rifiuti speciali non pericolosi, può effettuare sul digestato prodotto la sola separazione della frazione liquida e della frazione solida.

Tale possibilità potrà essere effettuata solo sino alla data in cui nell'impianto non vengano introdotti rifiuti speciali non pericolosi; da tale data in avanti, la Ditta dovrà effettuare obbligatoriamente il compostaggio, anche qualora non vengano più introdotti nell'impianto i rifiuti autorizzati. In conseguenza a ciò, la Ditta deve comunicare la realizzazione della parte impiantistica relativa alla sezione del compostaggio, precedentemente autorizzata, ed effettuare le comunicazioni nel rispetto della normativa specifica di settore relativa alle emissioni in atmosfera.

Qualora la Ditta non intenda effettuare la fase di compostaggio, in alternativa, come già indicato nell'Atto Dirigenziale n.21/332 del 12/12/12, può richiedere l'autorizzazione per le operazioni di utilizzazione agronomica del digestato - operazione R10 dall'Allegato C alla Parte IV del D.L.vo 152/06 e s.m.i., ai sensi del D.L.vo 99/92 e s.m.i.; in tale caso la Ditta dovrà presentare richiesta di modifica non sostanziale, inoltrando idonea documentazione tramite il portale regionale MUTA.

2)

La Ditta, per il deposito della frazione solida del digestato prodotto esclusivamente senza apporto di rifiuti speciali non pericolosi, può utilizzare l'esistente struttura coperta destinata alla sezione del compostaggio, avente una capacità di stoccaggio pari a 4.235 mc., corrispondente a circa 210 giorni; tale frazione resta in deposito per circa 100-120 gg. al fine di aumentare la stabilizzazione biologica.

3)

Nel rispetto delle normative di settore, la Ditta destina all'utilizzazione agronomica:

- la frazione solida del digestato (dopo stabilizzazione) per una produzione annuale stimata di circa 7.222 mc/anno;

- la frazione liquida del digestato, per una quantità stimata in 20.098 mc/anno.

La quantità di frazione liquida riutilizzata nell'impianto è stimata in 95 mc/giorno.

Il Capitolo "PRESCRIZIONI" è così integrato:

La Ditta deve:

- entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, deve provvedere alla sostituzione integrale del cippato presente nel biofiltro, con l'asportazione totale del letto, secondo le modalità indicate dalla Ditta stessa nella nota pervenuta in data 27/11/15; entro 5 giorni dalla conclusione dei lavori, la Ditta deve comunicare a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, le caratteristiche del nuovo substrato;
- a seguito della revisione del biofiltro, eseguire un nuovo piano di monitoraggio per la misurazione oggettiva dei livelli di H₂S, anche sul perimetro interno ed esterno dell'impianto, con campionamenti a cadenza trimestrale per almeno i primi 4 anni. Successivamente, sulla base degli esiti delle indagini, resta facoltà dell'azienda presentare una istanza di modifica del monitoraggio da sottoporre a preventiva autorizzazione da parte degli Enti; Il primo campionamento del biofiltro entro e non oltre il mese di giugno 2016 dandone preventiva comunicazione a tutti gli Enti. Gli



esiti di questo primo campionamento dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti, mentre i referti dei campionamenti successivi dovranno essere custoditi presso l'azienda e tenuti a disposizione in caso di controlli o verifiche;

- entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, in applicazione ai disposti emanati dalla Regione Lombardia, provvedere alla copertura della vasca di stoccaggio della frazione liquida del digestato, con una struttura permanente di tipo flottante, dandone specifica comunicazione allegando rapporto fotografico a Provincia di Mantova, Comune di Roverbella, ARPA di Mantova e AT.S. Val Padana;
- entro il termine di 90 giorni dalla notifica dello stesso, presentare l'aggiornamento dello studio di dispersione degli inquinanti relativo al traffico veicolare da e per l'impianto, comprensivo del dato relativo all'anno 2015 dell'effettivo numero dei mezzi da e per l'impianto.